



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 26/07/2018

FATTO

La ricorrente premette di avere stipulato con l'intermediario resistente due contratti di locazione finanziaria immobiliare in data 31/07/2008 e 04/03/2009, dei quali riassume le condizioni economiche. Dopo aver commissionato una perizia econometrica sui due contratti, essendo rimasta inevasa una richiesta di accesso alla documentazione contrattuale, afferma di aver presentato reclamo al fine di giungere ad un accordo stragiudiziale volto all'eliminazione di diversi vizi presenti nel contratto.

La ricorrente, preliminarmente, afferma la sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, in quanto i lamentati vizi non sarebbero da ritenersi genetici bensì sopravvenuti, e lamenta che l'intermediario non avrebbe adeguato la disciplina contrattuale al sopravvenuto 120 TUB (come in vigore dal 1/1/2014) che avrebbe reintrodotta il divieto di anatocismo bancario, laddove invece i contratti contestati prevedrebbero un'illegittima applicazione degli interessi di mora sulla intera rata eventualmente inevasa, comprensiva dunque anche della quota degli interessi corrispettivi.

La ricorrente, quindi, invoca la funzione risarcitoria degli interessi di mora e lamenta che le clausole contrattuali comporterebbero un'evidente lievitazione degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, come tali ampiamente superiori ai tassi soglia vigenti al momento della stipula dei contratti. Pertanto, le previsioni contrattuali in materia di calcolo degli interessi di mora sarebbero nulle per illegittimità sopravvenuta, considerato il chiaro testo



dell'art. 120 TUB, norma peraltro immediatamente applicabile e non subordinata all'emanazione di delibera CICR.

Infine, la ricorrente osserva che tali previsioni non sfuggirebbero alla censura di nullità in ragione della novella dell'art. 120 TUB emanata nel corso del 2016, in quanto la funzione "sanatoria retroattiva della legge" sarebbe prevista dall'ordinamento per la sola legge penale.

La ricorrente chiede quindi al Collegio: (i) in via preliminare, di deliberare la propria competenza; (ii) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per mancato adeguamento regime giuridico prescritto dalla legge 147 del 27 dicembre 2013, comma 629, entrata in vigore il 1° gennaio 2014; (iii) valutare come il mancato adeguamento alla novella del 2014 determini vizi genetici sopravvenuti e per l'effetto: accertare e dichiarare la gratuità dei rapporti di *leasing* ex art. 1815 c.c. per il superamento del tasso soglia usura pro-tempore vigente da parte del TEG (illecitamente formato computando cumulativamente interessi di mora e corrispettivi); rimodulare quindi il piano di ammortamento in ragione del solo capitale ancora da restituirsi al netto degli interessi corrisposti; (iv) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità della clausola pattuizione degli interessi di mora poiché contrastante con la norma imperativa cui all'articolo 120 TUB così come riformato dalla l. n. 147/2013, comma 629; ponderare altresì come la predetta nullità operi *ipso iure* e l'irrilevanza della successiva ulteriore riforma dell'articolo 120 TUB intervenuta nel 2016, dal momento che, a tale data, la clausola era già da considerarsi nulla. Per l'effetto dichiarare che in caso di ritardato pagamento il conduttore sarà tenuto a rispondere unicamente gli interessi corrispettivi.

La resistente, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro in relazione al contratto di *leasing* più risalente, in quanto stipulato anteriormente al 1° gennaio 2009, richiamando l'orientamento ABF secondo cui, per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito, la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto in cui la misura degli interessi è stabilita.

La resistente rileva altresì come le istruzioni in materia di rilevazione del TEGM chiariscano l'irrilevanza di spese relative a un andamento non fisiologico del rapporto, quali interessi di mora ed altre spese previste in caso di inadempimento, anche in ossequio al principio di simmetria tra le voci di costo rilevanti nel procedimento di formazione del tasso soglia ed i criteri di individuazione del singolo TEG ad esso di volta in volta raffrontato.

La resistente infine, con riguardo agli asseriti vizi di anatocismo, rileva la piena legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese e rappresenta di essersi tempestivamente conformata alla delibera CICR di cui al D.M. 343/16, adottando il criterio di calcolo degli interessi di mora sulla sola sorte capitale. Chiede pertanto il rigetto del ricorso siccome infondato.

DIRITTO

Con riguardo alla questione preliminare proposta dalla resistente e concernente competenza temporale dell'ABF, il Collegio osserva che, come ripetutamente affermato dai Collegi ABF, la norma della Sez. I, § 4, 2° delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve "Reg. ABF"), che esclude la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 1/1/2009, va intesa nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo



posto dal Reg. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti), successivamente a tale data, occorra aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso, vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale) (cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 72/2014). Nel caso specifico, il ricorrente invoca un vizio “genetico sopravvenuto” del rapporto, che, al di là delle definizioni, incidente cioè sul contratto e non solo sul rapporto. Essendo indiscutibile che il primo contratto di *leasing* si è perfezionato il 31/7/2008 ogni cognizione della sua nullità trascende l’ambito di competenza temporale del Collegio (Coll. Torino, dec. n. 15084/2017).

Ma il Collegio osserva che in realtà sussiste anche un’altra ragione di improcedibilità, valevole questa volta per entrambi i contratti di *leasing* dedotti nel presente procedimento, dovuta all’incompetenza per valore. Infatti, con riguardo alla domanda del ricorrente ed alle perizie ad esso allegate, emerge un difetto di competenza per valore. Infatti, il ristoro cui avrebbe diritto il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe complessivamente (cioè per i due contratti) pari ad euro 338.766,69. Tale pregiudiziale impone una prioritaria attenzione in quanto è idonea a precludere l’esame del merito riguardando appunto il tema dei limiti di valore posti dal Reg. ABF che ne regolano il funzionamento.

Il Collegio di Coordinamento, nella pronuncia n. 3169/2014, ha avuto modo di chiarire che un’automatica e indiscriminata ammissibilità di simili azioni, solo perché non aventi (attualmente) ad oggetto una domanda di condanna alla corresponsione di somme di denaro, potrebbe porre un concreto, ragionevole rischio di elusione del predetto generale limite di valore: limite che finirebbe, così, per essere sostanzialmente superato semplicemente articolando l’azione dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario in termini di mero accertamento, pur se in concreto funzionalmente e palesemente preordinata a ottenere nelle sedi proprie, una condanna alla corresponsione, da parte dell’intermediario, degli importi oggetto nella precedente fase para-contenziosa del solo accertamento, appunto perché eccedenti la soglia dei 100.000 Euro. Il Collegio quindi ribadisce che il limite di valore trova applicazione non solo nei casi di domande aventi, formalmente e direttamente, ad oggetto l’attribuzione di una data somma di denaro o di un bene da parte dell’intermediario, e tese dunque a ottenere la condanna di quest’ultimo al relativo pagamento, ma sono precluse altresì quelle domande che pur formalmente aventi ad oggetto l’accertamento di diritti o obblighi che abbiano ad oggetto prestazioni di valore superiore alla soglia e siano strumentalmente ed esclusivamente finalizzate all’esercizio di azioni volte ad ottenere poi la condanna dell’intermediario per importi superiori a 100.000 euro (cfr. decisione n. 1946/2012 Collegio di Napoli). Tanto osservato con riferimento al quadro sistematico e regolamentare e passando al caso di specie, il Collegio osserva come, su un piano formale, la domanda formulata dall’istante si atteggi a domanda di mero accertamento, tesa a verificare la reclamata illegittimità della condotta dell’intermediario e, pertanto, non ha apparentemente ad oggetto alcuna pretesa risarcitoria o altra richiesta di pagamento di somme di denaro. Tuttavia, detta domanda, proprio per la sua formulazione, come altresì evidenziato anche dall’allegata perizia del ricorrente, tradisce la volontà di ottenere un’azione di condanna del ristoro al pagamento degli importi di cui alla perizia (cfr. Coll. Torino, dec. n. 12145/2018; Coll. Torino, dec. n. 12111/2018). Di qui l’inammissibilità della domanda proposta nel suo complesso, ove si consideri che le domande concernenti i due contratti sono presentate come unitarie e quindi inscindibili, sicché anche la domanda concernente il secondo contratto di *leasing*, stipulato il 4/3/2009, che, da sola sottenderebbe un pagamento di euro 71.709,69, nella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

logica della domanda va cumulata con quella del primo contratto di *leasing*, stipulato il 31/7/2008, che sottenderebbe un pagamento di euro 267.056,75.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI